## IL DIRIGENTE

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 37 del 10.3.2006, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2006:

Visto il Progetto intercomunale "Sportello Sociale" di cui all'atto G.M. n.156 del 29/12/2004, ad oggetto "Sperimentazione degli Sportelli Sociali art.7, L.R. n.2/03 - Finanziamento Regionale Delibera di G.R. n.2749/03 e Delibera di G.R. n. 1620 del 30/07/2004", che prevedeva l'impiego dell'assistente sociale di ruolo di questo Comune, sig.ra Adriana Moretti, per la realizzazione di quelle attivita' rivolte alla popolazione dei Comuni di Cattolica e S.Giovanni in Marignano dal gennaio 2005;

Visto l'atto G.M. n.71 del 10/05/2006, ad oggetto "Rinnovo dell'attività dello Sportello Sociale Professionale per l'anno 2006 Assunzione impegno di spesa", con cui si è disposto, come negli altri Comuni appartenenti al distretto di Rimini Sud, il mantenimento del servizio dello "Sportello Sociale Professionale" nel corso del 2006, la cui attività è nuovamente stata affidata all'assistente sociale di ruolo Adriana Moretti, dipendente dell'Ente;

Accertato che è necessario affiancare alla predetta una figura di supporto nelle varie attivita' di:

a) informazione sulle procedure e sulle prestazioni, con particolare riferimento a coloro che abbiano difficoltà nel rivolgersi

direttamente ai servizi;

- b) ascolto, accoglienza e consulenza, attivando se necessario l'accompagnamento verso altri servizi;
- c) monitoraggio delle istanze dei cittadini utenti e interazione con la rete di servizi, per predisporre elementi utili alla programmazione del servizio sociale e avvicinare la rete ai luoghi di vita dei cittadini;

Visto che con la citata Delibera G.C. n.71 del 10/05/2006, con la quale si rinnovava per il 2006 l'attivita' dello sportello in oggetto, si disponeva altresì, "ai fini dell'espletamento delle incombenze collegate al servizio in oggetto e all'aumento del carico di lavoro, si rende necessario inserire un operatore";

Vista la comunicazione in data 07/06/06, n.22406, di concessione del finanziamento da parte del Comune di Riccione, capofila per il progetto in parola, per l'importo di Euro 7.000,00;

Visto che per la realizzazione del sopra citato progetto l'Ente necessita di prestazioni professionali qualificate non acquisibili con ricorso al personale dipendente, in considerazione dell'insufficiente disponibilità di personale, anche correlata alle onerose incombenze derivanti dagli obblighi d'ufficio dell'assistente sociale, e che si rende necessario prevedere il ricorso all'apporto di collaborazione specialistica esterna all'Ente per l'attuazione di specifiche attività relative a quanto sopra;

Considerato che le prestazioni che si rendono necessarie, pur correlate funzionalmente alle altre attività del settore servizi sociali, si configurano non in termini di generico obbligo di collaborazione, bensì in quelli di esecuzione della specifica attività di servizio sopra indicata;

Visto l'art. 7, comma 6, del DLgs n.165 del 30/03/2001 che recita: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."

- che le Co.Co.Co. rappresentano una posizione intermedia tra il lavoro autonomo proprio dell'incarico professionale e quello subordinato ex art. 409, n. 3 del C.P.C.;
- che, come sottolineato dalla Corte dei Conti (deliberazione 5/contr/05), di interpretazione della L. n.311/2004, sono utilizzabili per le esigenze proprie del funzionamento delle strutture amministrative e sono caratterizzate dalla continuità della prestazione e da un potere di direzione dell'amministrazione comunale;

Visto che qualunque forma di impiego del personale da parte della PP.AA. deve essere instaurata nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui all'art. 35 del Dlgs 30/03/2001, n. 165 e che, ai sensi del comma 1 del successivo art. 36, le PP.AA., nel rispetto delle norme sul reclutamento personale ex art. 35, si avvalono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal C.C. e dalle leggi sul lavoro subordinato nell'impresa;

Che il successivo comma 1-bis dell'art. 36, aggiunto con D.L. n. 4/2006, convertito con L.n.80/2006, stabilisce le modalità di attivazione dei predetti contratti, che costituiscono norme di principio per l'utilizzo di dette forme contrattuali flessibili negli EE.LL. (art. 36, comma 1-bis1);

Ritenuto pertanto che, nel caso in esame, ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento di collaborazione coordinata e continuativa al fine dello svolgimento delle prestazioni come sopra dettagliate;

- che per la realizzazione di tali prestazioni il Comune deve pertanto avvalersi di soggetto esterno, con abilità ed esperienze specifiche, procedendo al conferimento dell'incarico;

Tenuto conto che tali prestazioni assumono caratterizzazione di collaborazioni professionali coordinate e continuative per la loro riconduzione ai contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 e seguenti del C.C. e per la rilevanza del periodo di svolgimento;

- che con la presente si intende disciplinare il conferimento di incarico, della natura sopra evidenziata, come collaborazione d'opera professionale coordinata e continuativa, prevalentamente personale, comunque non a carattere subordinato, inerente le prefigurazioni delineate per la stessa dall'art. 409 del c.p.c. e dall'art. 49 del T.U.I.R.;
- che l'incarico è volto ad acquisire prestazioni professionali qualificate, in termini continuativi, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di un proprio progetto, non disponendo di tali adeguate professionalità all'interno del proprio organico e che tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;

Valutato, per il conferimento della prestazione professionale citata, sia l'incidenza della stessa sulla realizzazione del progetto, necessitante tale prestazione qualificata, sia il profilo della durata dell'incarico decorrente dal 26/06/06 con scadenza 31/12/06;

- che le abilità e le esperienze richieste per il progetto in esame richiedono un curriculum professionale (del potenziale collaboratore) che faccia riferimento a criteri inerenti ad abilità ed esperienze di tipo culturale e formativo, e cioè di un soggetto con un complesso di esperienze di carattere umanistico-formativo;
- che in relazione all'esigenza di realizzare tale attività con la resa della suindicata collaborazione qualificata, l'Amministrazione ha avviato specifica ricerca di soggetti esterni con adeguata qualificazione professionale, e/o specifica o similare esperienza;
- che sono stati contattati 2 potenziali candidati e che a seguito di valutazione comparativa informale l'Amministrazione ha individuato come soggetto con la qualificazione ed esperienza più adeguata per far fronte alle esigenze dello "Sportello Sociale" la Sig.ra Paola Frontini;

Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", convertito in Legge 9 marzo 2006, n. 80 e in particolare l'art. 4, c.2, che recita: "2.All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1- bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali...."

Dato quindi atto che per tali motivi e per quelli specificatamente riportati ai precedenti commi, circa l'impossibilita' oggettiva di avvalersi di dipendenti del settore, e quanto meno poiche' essi non possono essere distratti dalle loro attivita' e/o non e' possibile richiedere loro prestazioni aggiuntive e che, inoltre, l'incarico di collaborazione e' per un progetto delineato, che richiede competenze professionali specifiche, di cui a titolo semplificativo si elencano di seguito alcune attività:

- a) attivita' di supporto operativo all'assistente sociale referente per il progetto "Sportello Sociale" nelle attivita' di contatto con la popolazione target del progetto per aiutare i cittadini, trovare soluzione ai loro problemi e fornire informazioni sul servizio e relative procedure d'accesso, in particolare a coloro che presentano difficoltà nel rapportarsi direttamente col servizio;
- b) attività di ascolto, accoglienza e consulenza con materiale assistenza al cittadino in qualita' di loro referente nei preliminari delle visite e colloqui attivando accompagnamento, quando necessario, verso altri servizi;
- c) la predisposizione di monitoraggio delle domande e relativa predisposizione di elementi utili per la programmazione socio-sanitaria;
- d) interazione con rete dei servizi per renderla più semplice e più vicina ai luoghi di vita dell'utente;

Rilevato che, interpellata allo scopo, la stessa ha dato la propria disponibilità alla stipula di un contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'incarico proposto;

Precisato che nell'espletamento del presente incarico il collaboratore si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con l'assistente sociale del Progetto intercomunale "Sportello Sociale";

Dato atto che per la prestazione descritta viene assunta una spesa totale lorda di Euro 7.850,00, da liquidare in quote mensili,in proporzione all'attività svolta, previa presentazione di nota professionale ed attestazione del dirigente del Settore circa il raggiungimento del risultato;

Vista lo schema di contratto di collaborazione con decorrenza dal 26 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2006, depositato agli atti;

Considerato che detta spesa complessiva di Euro 7.850,00 lorde, è distinta in Euro 6.786,00 lorde per competenze all'incaricato ed, a carico dell'Ente, Euro 455,00 per oneri INPS a carico dell'Ente, Euro 32,00 per INAIL ed Euro 577,00 per IRAP;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

## DETERMINA

- 1) di affidare un incarico di collaborazione alla Sig.ra Frontini Paola, residente in via E. Romagna 235, Cattolica, c.f. FRNPLA72R50H294C con decorrenza dal 26 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per le prestazioni indicate in premessa;
- 2) di dare atto che nell'espletamento del presente incarico il collaboratore si organizzerà autonomamente, in stretto raccordo con l'assistente sociale referente del Progetto;
- 3) di dare atto che per la prestazione sopra descritta viene determinato il compenso lordo di Euro 6.786,00 al quale aggiungere le ritenute previdenziali, fiscali ed assicurative previste per legge, da liquidarsi in quote mensili, in proporzione all'attività svolta, previa presentazione di nota prefessionale ed attestazione del dirigente del Settore Politiche Sociali Consiglio Comunale circa il raggiungimento del risultato;